

PROCEDURE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

*AI SENSI DELL'ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE (COME ATTUATO DAL
REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO
2010) E DELL'ART. 9.C.1 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA'
QUOTATE*

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2010 previo
parere favorevole del comitato degli Amministratori Indipendenti del 3 novembre
2010.*

*Aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2015
con parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.*

Emittente: SAES Getters S.p.A. – Viale Italia 77 – 20020 Lainate (MI)
Sito web: www.saesgetters.com

1. PREMESSA

- 1.1 Le presenti procedure (le “Procedure”) - adottate ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile secondo i principi indicati dalla Consob con regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Consob”) e secondo i criteri applicativi di cui all’art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato ed integrato (il “Codice di Autodisciplina”) - individuano le regole da seguire per l’approvazione e l’attuazione delle operazioni con parti correlate poste in essere da SAES Getters S.p.A. (“SAES” o la “Società”), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

2. NOZIONE DI PARTE CORRELATA

- 2.1 Ai fini delle presenti Procedure, per “Parti Correlate” si intendono:
- a) i soggetti che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i) controllano la Società, ne sono controllati, o sono sottoposti a comune controllo¹;
 - ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole² su quest’ultima;

¹ Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità, a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

² L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede,

- iii) esercitano il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) le società collegate alla Società³;
- c) le *joint venture* alle quali partecipa la Società⁴;
- d) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante⁵;
- e) gli stretti familiari dei soggetti indicati alle lettere (a) o (d)⁶;
- f) le entità nelle quali uno dei soggetti indicati alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) i fondi pensionistici complementari, collettivi od individuali, italiani od esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

³ Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

⁴ Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

⁵ I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e ricomprendono anche i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

⁶ Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

- 2.2 Un apposito comitato composto dal *Lead Independent Director*, dal *General Counsel* e dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel paragrafo 2.1. L'interpretazione è compiuta facendo anche riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, nonché alla Comunicazione Consob n. DEM/100786683 del 24 settembre 2010 e alle successive disposizioni, orientamenti e comunicazioni di volta in volta applicabili a tale riguardo (la "Comunicazione").

3. NOZIONE DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

- 3.1 Ai fini delle presenti Procedure, per "Operazione con Parte Correlata" si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società ed una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate dalla Società con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società; (iii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di Parti Correlate; e (iv) le operazioni di finanziamento nelle quali il ruolo di *arranger* o capofila sia svolto da Parti Correlate.

4. CATEGORIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 4.1 Ai fini delle presenti Procedure, per "Operazioni di Maggiore Rilevanza" si intendono le operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
- a) *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione⁷ e il patrimonio netto tratto dal più recente stato

⁷ Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con

patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

- b) *Indice di rilevanza dell'attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società⁸. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
- c) *Indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- 4.2 In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal precedente paragrafo 4.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento

Regolamento (CE) n.1606/2002; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

⁸ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

delle soglie previste dalle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 4.1, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

- 4.3 Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob siano individuate come "Operazioni di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 4.1 delle presenti Procedure e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, gli amministratori della Società avranno la facoltà di richiedere alla Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici, comunicando le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.
- 4.4 Ai fini delle presenti Procedure, per "Operazioni di Importo Esiguo" si intendono le operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila).
- 4.5 Ai fini delle presenti Procedure, per "Operazioni di Minore Rilevanza" si intendono le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al paragrafo 4.1 e dalle Operazioni di Importo Esiguo di cui al paragrafo 4.4.

5. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 5.1 Ai fini delle presenti Procedure, per "Comitato" si intende il comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, composto da amministratori non correlati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina e presieduto dal *Lead Independent Director*.
- 5.2 In occasione di ciascuna operazione con Parti Correlate sottoposta al vaglio del Comitato, i componenti dello stesso dichiarano l'assenza di un rapporto di correlazione con riferimento alla specifica operazione e confermano la propria qualifica di amministratore non correlato ai sensi delle presenti Procedure. Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato siano qualificabili come soggetti correlati in relazione ad una operazione sottoposta al vaglio del Comitato (i) essi devono darne prontamente notizia agli altri componenti del Comitato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) il Consiglio di Amministrazione procede, ove

possibile, alla sostituzione dei componenti correlati con altri amministratori non correlati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina (che ricopriranno l'incarico esclusivamente con riferimento a quella specifica operazione).

6. PROCEDURA GENERALE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 6.1 Prima dell'approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza da parte dell'organo o altro soggetto competente, il Comitato esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ai fini del presente paragrafo, un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni è considerato favorevole.
- 6.2 Nel caso in cui nell'ambito del Comitato non vi siano, con riferimento ad un'Operazione di Minore Rilevanza, amministratori indipendenti non correlati e non risulti possibile la sostituzione degli amministratori indipendenti correlati ai sensi del paragrafo 5.2, il Consiglio di Amministrazione, con il necessario voto favorevole degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti alla riunione, incarica, a spese della Società, uno o più esperti indipendenti del rilascio del parere motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni o, in via alternativa, incarica il Collegio Sindacale del rilascio di tale parere, a condizione che i sindaci, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 6.3 Nel caso in cui le specifiche caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Le spese a carico della Società per i servizi resi dagli esperti indipendenti al Comitato (riferite a ciascuna singola operazione) non possono superare l'ammontare massimo di Euro 20.000 (ventimila), salva la facoltà di deroga – autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su istanza motivata del Comitato – in ragione della particolare complessità o delle specifiche caratteristiche dell'operazione. In sede di adempimento degli obblighi informativi e di comunicazione previsti dal Regolamento Consob, la Società – motivando tale scelta – può pubblicare i soli elementi fondamentali dei pareri

eventualmente rilasciati dagli esperti indipendenti ai sensi del presente paragrafo (come indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Consob) in luogo della pubblicazione integrale degli stessi.

- 6.4 Il Comitato nonché l'organo competente a deliberare sull'operazione dovranno ricevere, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate sull'operazione prospettata unitamente alla relativa documentazione, a cura degli amministratori esecutivi ovvero a cura del diverso soggetto che propone il compimento dell'operazione e potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti in merito alle informazioni ricevute. Il Comitato procede al rilascio del parere motivato di cui al paragrafo 6.1 entro ventuno giorni dall'ottenimento delle informazioni relative all'operazione prospettata, salva la possibilità di estendere il termine di ulteriori sette giorni, su richiesta del Comitato, qualora si sia avvalso dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti.
- 6.5 Qualora le condizioni dell'operazione prospettata siano definite analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero laddove la controparte contrattuale venga selezionata tramite gare ad evidenza pubblica o altra procedura competitiva, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 6.6 Qualora il compimento dell'operazione richieda una preventiva deliberazione da parte dell'organo competente, il relativo verbale reca adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.7 Fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob, dal Regolamento Emittenti e/o dalla ulteriore disciplina applicabile⁹, gli amministratori esecutivi, su base trimestrale, forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa

⁹ Alla data di approvazione delle presenti Procedure, si fa riferimento, in particolare, agli obblighi di informazione al mercato di cui all'art. 114 del TUF (comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), artt. 70, 71 e 71-bis del Regolamento Emittenti e artt. 5 e 6 del Regolamento Consob, come successivamente integrati e modificati.

sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza compiute dalla Società in ottemperanza alla procedura di cui al presente articolo 6.

- 6.8 Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, viene messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e nei modi previsti nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del paragrafo 6.1 dal Comitato (ovvero dagli esperti indipendenti o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dal paragrafo 6.2), nonché delle ragioni per le quali l'organo competente ha ritenuto di non condividere tale parere procedendo comunque al compimento dell'operazione. Nel medesimo termine il parere negativo rilasciato dal Comitato (ovvero dagli esperti indipendenti o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dal paragrafo 6.2) è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

7. PROCEDURA SPECIALE PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 7.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione previo motivato parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni rilasciato dal Comitato. Ai fini del presente paragrafo, un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni è considerato favorevole.
- 7.2 Nel caso in cui nell'ambito del Comitato non vi siano, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, amministratori indipendenti non correlati e non risulti possibile la sostituzione degli amministratori indipendenti correlati ai sensi del paragrafo 5.2, il Consiglio di Amministrazione, con il necessario voto favorevole degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti alla riunione, incarica, a spese della Società, uno o più esperti indipendenti del rilascio del parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni o, in via alternativa, incarica il Collegio Sindacale del rilascio di tale parere, a

condizione che i sindaci, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Resta fermo il necessario coinvolgimento del *Lead Independent Director* o del diverso rappresentante del Comitato nella fase delle trattative e nella fase istruttoria ai sensi del paragrafo 7.6.

- 7.3 Nel caso in cui le specifiche caratteristiche dell'Operazione di Maggiore Rilevanza lo richiedano, il Comitato avrà la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In sede di adempimento degli obblighi informativi e di comunicazione previsti dal Regolamento Consob, la Società – motivando tale scelta – può pubblicare i soli elementi fondamentali dei pareri eventualmente rilasciati dagli esperti indipendenti ai sensi del presente paragrafo (come indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Consob) in luogo della pubblicazione integrale degli stessi.
- 7.4 Il Comitato nonché il Consiglio di Amministrazione dovranno ricevere con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'operazione prospettata unitamente alla relativa documentazione a cura degli amministratori esecutivi ovvero a cura del diverso soggetto che propone il compimento dell'operazione e potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti in merito alle informazioni ricevute. Il Comitato procede al rilascio del parere motivato di cui al paragrafo 7.1 entro ventuno giorni dall'ottenimento delle informazioni relative all'operazione prospettata, salva la possibilità di estendere il termine di ulteriori sette giorni, su richiesta del Comitato, qualora si sia avvalso dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti.
- 7.5 Qualora le condizioni dell'operazione prospettata siano definite analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 7.6 Il *Lead Independent Director* in qualità di presidente del Comitato (ovvero, nel caso in cui il *Lead Independent Director* sia soggetto correlato in relazione alla specifica operazione, un diverso componente delegato dal Comitato) dovrà essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase

istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, ed avrà la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli amministratori esecutivi ovvero ai diversi soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

- 7.7 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.8 Fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob, dal Regolamento Emittenti e/o dalla ulteriore disciplina applicabile¹⁰, gli amministratori esecutivi, su base trimestrale, forniranno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute dalla Società in ottemperanza alla procedura di cui al presente articolo 7.

8. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 8.1 Nel caso in cui un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 6 delle presenti Procedure.

9. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 9.1 Nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 7 delle presenti Procedure.

¹⁰ Alla data di approvazione delle presenti Procedure, si fa riferimento, in particolare, agli obblighi di informazione al mercato di cui all'art. 114 del TUF (comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), artt. 70, 71 e 71-bis del Regolamento Emittenti e artt. 5 e 6 del Regolamento Consob, come successivamente integrati e modificati.

10. DELIBERE QUADRO

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare – nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 6 o 7 delle presenti Procedure a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate – delibere quadro relative ad operazioni di finanziamento ovvero di compravendita e/o fornitura di prodotti finiti o semilavorati con parti correlate, con efficacia non superiore ad un anno, riportando, tra l'altro, l'importo massimo delle operazioni oggetto della deliberazione e le principali condizioni previste.

11. OPERAZIONI COMPIUTE DALLE SOCIETA' CONTROLLATE

- 11.1 Nel caso in cui la Società, sulla base di una disposizione di legge ovvero di una disposizione organizzativa interna, debba esprimere la propria approvazione, valutazione o autorizzazione in relazione ad Operazioni di Minore Rilevanza o ad Operazioni di Maggiore Rilevanza di una propria società controllata, il Comitato ed il Consiglio di Amministrazione ricevono, con congruo anticipo, dagli amministratori esecutivi ovvero dal diverso soggetto che ne sia stato informato, informazioni complete e adeguate circa l'operazione. L'approvazione, la valutazione o l'autorizzazione delle operazioni da parte della Società è espressa, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è non vincolante nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, deve invece essere favorevole nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza. Si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 6 o 7 delle presenti Procedure.

12. ESENZIONI

- 12.1 Le presenti Procedure e le disposizioni del Regolamento Consob non si applicano:
- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, ove costituito, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile

- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale; e
- c) all'approvazione e all'attuazione delle Operazioni di Importo Esiguo.

12.2 Le presenti Procedure e le disposizioni del Regolamento Consob (ad eccezione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob) non si applicano altresì:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel paragrafo 12.1(a), nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato per la remunerazione costituito secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) alle operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero laddove la controparte contrattuale venga selezionata tramite gare ad evidenza pubblica o altra procedura competitiva. Tuttavia, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, la Società:
 - (i) comunicherà alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Consob, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che

hanno beneficiato dell'esenzione prevista nel presente paragrafo 12.2 lettera c); e

(ii) indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista nel presente paragrafo 12.2 lettera c).

d) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle operazioni con società collegate alla Società, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La sussistenza di interessi significativi è valutata con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società¹¹.

12.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob, qualora l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza possono essere concluse in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento Consob e dagli articoli 6 e 7 delle presenti Procedure, a condizione che:

a) qualora l'operazione ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il *Lead Independent Director* siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

¹¹ A titolo esemplificativo, sussiste un interesse significativo: (i) del soggetto controllante la Società, nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto detenga, nella società controllate o collegate, una partecipazione il cui peso effettivo, valutato secondo i criteri indicati nella Comunicazione, superi il peso effettivo della partecipazione dallo stesso detenuta nella Società; (ii) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, qualora gli stessi beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di retribuzioni variabili), che dipendano in termini non trascurabili, anche in relazione alla retribuzione complessivamente percepita, dall'andamento della controllata e/o della collegata; (iii) dei dirigenti con responsabilità strategiche, qualora gli stessi abbiano crediti nei confronti della società controllata o collegata, che, alla luce delle specifiche circostanze del caso, incluse l'entità del credito e le condizioni patrimoniali e finanziarie della società controllata o collegata, siano tali da incentivare il rafforzamento patrimoniale della società controllata o collegata.

- b) qualora l'operazione ricada, in forza di deleghe, nelle competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione, questi provveda ad informare il Consiglio di Amministrazione delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - c) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
 - d) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - e) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.
 - f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
- 12.4 L'efficacia del paragrafo 12.3 è condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria delle necessarie modifiche allo statuto della Società.

13. VARIE

- 13.1 Le presenti Procedure trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2011 e, a decorrere da tale data, eventuali altre procedure poste in essere dalla Società in materia di operazioni con Parti Correlate (ivi incluse le procedure previste dall'articolo 13 del codice di autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 dicembre 2006) si intendono abrogate.

13.2 Le modifiche alle presenti Procedure sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato e sono soggette agli obblighi di pubblicità previsti dal Regolamento Consob.